

DELIBERA N. 93/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TRIVENETA S.R.L. (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TV7
TRIVENETA NETWORK”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. VENETO N. 3/2020 - PROC. 40/20/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Veneto del 10 agosto 2001, n. 18, istitutiva del “*Comitato regionale per le comunicazioni Veneto*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Veneto le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le comunicazioni Veneto - con nota prot. n. 5417 dell’8 aprile 2020 - ha richiesto alla società Triveneta S.r.l. con sede in Padova, Via Orologio Francesco Scipione n. 2, la copia delle registrazioni dei programmi diffusi dal 31 marzo 2020 al 6 aprile 2020 dall’emittente “*TV7 Triveneta Network*” esercito dalla società Triveneta S.r.l.

In data 17 aprile la citata società ha trasmesso mediante protocollo FTP la documentazione richiesta che però risultava illeggibile con i programmi ordinariamente disponibili sul mercato in quanto registrata con un software “proprietario”. In data 24 aprile 2020, a seguito di una interlocuzione via PEC, la società Triveneta S.r.l. inviava il player necessario per la visualizzazione di quanto precedentemente inviato. Dall’analisi delle registrazioni è emerso che le stesse erano mancanti della traccia audio ed incomplete, mancanti di file corrispondenti a più di sette ore per ciascun giorno richiesto. Nello specifico, nella documentazione ricevuta, risultava mancante la registrazione delle seguenti fasce orarie:

martedì 31 marzo 2020 dalle 3.24 alle 5.24
dalle 5.52 alle 7.52
dalle 10.50 alle 12.20
dalle 16.49 alle 18.49

mercoledì 1 aprile 2020 dalle 3.21 alle 5.21
dalle 5.52 alle 7.52
dalle 10.50 alle 12.20
dalle 16.49 alle 18.49

giovedì 2 aprile 2020 dalle 3.20 alle 5.20
dalle 5.49 alle 7.49
dalle 10.50 alle 12.20
dalle 16.49 alle 18.49
dalle 21.20 alle 23.20

venerdì 3 aprile 2020 dalle 3.22 alle 5.22
dalle 5.51 alle 7.51
dalle 10.50 alle 12.21
dalle 16.50 alle 18.50

sabato 4 aprile 2020 dalle 3.20 alle 5.20
dalle 5.50 alle 7.50
dalle 10.49 alle 12.19
dalle 16.54 alle 18.25

domenica 5 aprile 2020 dalle 3.21 alle 5.21
dalle 5.50 alle 7.50
dalle 10.28 alle 12.19
dalle 20.50 alle 22.50

lunedì 6 aprile 2020 dalle 3.20 alle 5.20
dalle 5.48 alle 7.50
dalle 10.48 alle 12.19
dalle 16.49 alle 18.49

Con nota prot. CO.RE.COM. n. 6428 del 4 maggio 2020 è stato richiesto alla società Triveneta S.r.l. l’estratto del registro dei programmi relativamente al periodo intercorrente tra il giorno 23 febbraio e il giorno 15 aprile 2020. Con PEC del 15 maggio 2020, la società in parola, pur evidenziando che “*le modalità per la tenuta dei registri secondo quanto astrattamente ipotizzato dal Codice non sono ancora state*

definite in sede attuativa dalla competente Autorità”, ha inviato la scansione dei propri registri cartacei. Da tale documentazione emergeva che nelle fasce orarie sopra richiamate sarebbe stato sempre trasmesso il medesimo programma identificato come “*Lifetvnetw*” e annoverato nella tipologia “interconnessione”.

Con nota prot. n. 7285 del 20 maggio 2020, il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto richiedeva alla società Triveneta S.r.l. anche la copia delle registrazioni dei programmi diffusi dal 23 febbraio al 30 marzo 2020 dall'emittente “*TV7 Triveneta Network*”. La società in data 11 giugno ultimava l'upload via FTP di quanto richiesto ma, anche se in questo secondo invio non si evidenziavano interruzioni nella continuità delle registrazioni e sembrava che generalmente funzionasse anche l'audio, ogni parte di file corrispondente (sulla base del Registro programmi) al programma “*Lifetvnetw*” appariva connotato esclusivamente da uno schermo nero con il logo dell'emittente, privo di audio. Anche nel secondo invio, veniva, quindi, rilevata la non integrale conservazione delle registrazioni dei programmi televisivi diffusi, atteso che il programma “*Lifetvnetw*” (sempre sulla base del Registro programmi) risultava essere stato trasmesso in data:

domenica 23 febbraio 2020 dalle 3.29 alle 5.29
dalle 5.59 alle 7.59
dalle 10.59 alle 12.59
dalle 21.00 alle 23.00

lunedì 24 febbraio 2020 dalle 3.30 alle 5.30
dalle 5.59 alle 7.59
dalle 10.56 alle 12.56
dalle 16.57 alle 18.57

martedì 25 febbraio 2020 dalle 3.27 alle 5.27
dalle 5.55 alle 7.55
dalle 10.56 alle 12.56
dalle 16.58 alle 18.58

mercoledì 26 febbraio 2020 dalle 3.34 alle 5.34
dalle 6.02 alle 8.02
dalle 10.57 alle 12.57
dalle 16.58 alle 18.58

giovedì 27 febbraio 2020 dalle 3.33 alle 5.33
dalle 6.02 alle 8.02
dalle 10.56 alle 12.56
dalle 16.57 alle 18.57
dalle 21.35 alle 23.35

venerdì 28 febbraio 2020 dalle 3.30 alle 5.30
dalle 5.59 alle 7.59
dalle 10.58 alle 12.58
dalle 16.59 alle 18.59

sabato 29 febbraio 2020 dalle 3.32 alle 5.32
dalle 6.02 alle 8.02



	dalle 11.00 alle 13.00 dalle 16.59 alle 18.29
domenica 1 marzo 2020	dalle 3.29 alle 5.29 dalle 5.58 alle 7.58 dalle 10.59 alle 12.59 dalle 21.00 alle 23.00
lunedì 2 marzo 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 6.00 alle 8.00 dalle 10.56 alle 12.56 dalle 17.01 alle 19.00
martedì 3 marzo 2020	dalle 3.33 alle 5.33 dalle 6.01 alle 8.01 dalle 10.58 alle 12.58 dalle 17.00 alle 18.58
mercoledì 4 marzo 2020	dalle 3.29 alle 5.29 dalle 5.59 alle 7.59 dalle 10.58 alle 12.56 dalle 17.00 alle 18.58
giovedì 5 marzo 2020	dalle 3.31 alle 5.31 dalle 6.01 alle 8.01 dalle 10.59 alle 12.56 dalle 16.59 alle 18.59 dalle 21.29 alle 23.29
venerdì 6 marzo 2020	dalle 3.29 alle 5.29 dalle 5.59 alle 7.59 dalle 10.57 alle 12.57 dalle 17.00 alle 19.00
sabato 7 marzo 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 6.01 alle 8.01 dalle 11.01 alle 13.01 dalle 17.00 alle 18.30
domenica 8 marzo 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 5.59 alle 7.59 dalle 21.00 alle 23.00
lunedì 9 marzo 2020	dalle 3.28 alle 5.28 dalle 5.58 alle 7.58 dalle 10.55 alle 12.59 dalle 17.00 alle 19.00
martedì 10 marzo 2020	dalle 3.34 alle 5.34 dalle 6.02 alle 8.02 dalle 10.56 alle 12.56 dalle 16.59 alle 18.59



mercoledì 11 marzo 2020	dalle 3.31 alle 5.31 dalle 5.59 alle 7.59 dalle 10.56 alle 12.56 dalle 16.58 alle 18.58
giovedì 12 marzo 2020	dalle 3.35 alle 5.35 dalle 6.03 alle 8.03 dalle 10.56 alle 12.56 dalle 17.00 alle 18.58 dalle 21.29 alle 23.29
venerdì 13 marzo 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 5.59 alle 7.59 dalle 10.56 alle 12.56 dalle 16.58 alle 18.58
sabato 14 marzo 2020	dalle 3.31 alle 5.31 dalle 5.59 alle 7.59 dalle 11.01 alle 13.01 dalle 17.00 alle 18.30
domenica 15 marzo 2020	dalle 3.27 alle 5.27 dalle 5.55 alle 7.55 dalle 11.02 alle 13.02 dalle 21.01 alle 23.01
lunedì 16 marzo 2020	dalle 3.31 alle 5.31 dalle 6.01 alle 8.01 dalle 11.00 alle 12.57 dalle 16.57 alle 18.57
martedì 17 marzo 2020	dalle 3.31 alle 5.31 dalle 6.01 alle 8.01 dalle 11.00 alle 12.30 dalle 16.58 alle 18.58
mercoledì 18 marzo 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 5.59 alle 7.59 dalle 11.00 alle 12.31 dalle 16.58 alle 18.58
giovedì 19 marzo 2020	dalle 3.32 alle 5.32 dalle 6.02 alle 8.02 dalle 10.58 alle 12.28 dalle 16.58 alle 18.58 dalle 21.30 alle 23.30
venerdì 20 marzo 2020	dalle 3.31 alle 5.31 dalle 6.00 alle 8.00 dalle 11.00 alle 12.30 dalle 16.57 alle 18.57



sabato 21 marzo 2020	dalle 3.33 alle 5.33 dalle 6.01 alle 8.01 dalle 11.00 alle 13.00 dalle 17.03 alle 18.33
domenica 22 marzo 2020	dalle 3.31 alle 5.31 dalle 5.59 alle 7.59 dalle 11.02 alle 13.02 dalle 21.00 alle 23.00
lunedì 23 marzo 2020	dalle 3.29 alle 5.29 dalle 5.59 alle 7.59 dalle 11.00 alle 12.30 dalle 16.58 alle 18.58
martedì 24 marzo 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 6.00 alle 8.00 dalle 11.00 alle 12.30 dalle 16.58 alle 18.58
mercoledì 25 marzo 2020	dalle 3.29 alle 5.29 dalle 6.00 alle 8.00 dalle 10.59 alle 12.28 dalle 16.59 alle 18.59
giovedì 26 marzo 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 6.00 alle 8.00 dalle 10.59 alle 12.29 dalle 16.59 alle 18.59 dalle 21.32 alle 23.32
venerdì 27 marzo 2020	dalle 3.31 alle 5.31 dalle 5.59 alle 7.59 dalle 10.59 alle 12.29 dalle 16.58 alle 18.58
sabato 28 marzo 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 6.00 alle 8.00 dalle 10.59 alle 12.29 dalle 16.58 alle 18.28
domenica 29 marzo 2020	dalle 4.29 alle 5.29 dalle 5.57 alle 7.57 dalle 10.56 alle 12.26 dalle 21.00 alle 23.00
lunedì 30 marzo 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 6.00 alle 8.00 dalle 10.59 alle 12.30 dalle 16.58 alle 18.58
martedì 31 marzo 2020	dalle 3.33 alle 5.33



	dalle 6.01 alle 8.01 dalle 10.59 alle 12.29 dalle 16.58 alle 18.58
mercoledì 1 aprile 2020	dalle 3.31 alle 5.31 dalle 6.01 alle 8.01 dalle 10.59 alle 12.29 dalle 16.58 alle 18.58
giovedì 2 aprile 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 5.59 alle 7.59 dalle 10.59 alle 12.30 dalle 16.59 alle 18.59 dalle 21.30 alle 23.30
venerdì 3 aprile 2020	dalle 3.32 alle 5.32 dalle 6.00 alle 8.00 dalle 10.59 alle 12.30 dalle 17.00 alle 19.00
sabato 4 aprile 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 6.00 alle 8.00 dalle 10.59 alle 12.29 dalle 17.04 alle 18.34
domenica 5 aprile 2020	dalle 3.30 alle 5.30 dalle 6.00 alle 8.00 dalle 10.38 alle 12.29 dalle 21.00 alle 23.00
lunedì 6 aprile 2020	dalle 3.29 alle 5.29 dalle 6.00 alle 8.00 dalle 10.58 alle 12.28 dalle 16.59 alle 18.59

Il suddetto CO.RE.COM., accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto CONT. n. 3/2020 del 8 luglio 2020, notificato in pari data, contestava alla società Triveneta S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TV7 Triveneta Network", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 3/2020 la società, in data 31 luglio 2020 (prot. CO.RE.COM. n. 10572) ha depositato le proprie memorie difensive nelle quali ha rappresentato che:

- la mancata adozione da parte dell'Autorità del provvedimento che avrebbe dovuto definire le modalità di tenuta del registro elettronico dei programmi di cui all'art. 8,

comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 renderebbe sostanzialmente e generalmente inapplicabile anche il secondo comma del medesimo articolo che prevede l'obbligo di conservazione delle registrazioni dell'emesso. A riguardo la società dichiara che: *“la contestazione viene giustificata in ragione dell'art. 51 commi 2, lett. b) e 5 del D. Lgs. n. 177/2005 ovvero ravvisando una violazione del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS e, come detto, segnatamente dell'art. 8 del citato Regolamento. La norma da ultimo citata fa obbligo ai soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 [di compilare] mensilmente il registro dei programmi nel formato elettronico, che verrà definito dall'Autorità con separato provvedimento, previa consultazione dei soggetti interessati. Al comma 2 si prevede, conseguentemente, che gli stessi soggetti conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione. La prescrizione in commento necessita, ai fini della operatività della stessa, di un provvedimento dell'Autorità, senza il quale non viene concretamente in essere l'obbligo in esame, atteso che l'operatore non conosce affatto le modalità elettroniche con cui conservare i programmi nel registro, dal quale discendono anche i riferimenti per individuare quali prodotti debbano conservarsi. In effetti, la competente Autorità non ha ancora emanato il prescritto atto con le essenziali indicazioni per poter procedere alla conservazione dei dati prevista dall'art. 8 in commento, cosicché, allo stato, detta norma non ha effetti cogenti verso gli operatori. Cionondimeno, la scrivente società provvede spontaneamente a curare e conservare un proprio registro, secondo parametri tecnici dalla stessa elaborati, nonché a mantenere copia delle registrazioni delle trasmissioni di cui è responsabile e sulla quali ha titolo ad operare e ciò per mero zelo professionale benché - si insiste - l'obbligo discendente dall'art. 8 evocato non sia ancora vigente”.*

- la responsabilità editoriale di quanto trasmesso, in modalità di interconnessione, non sarebbe riconducibile alla società e conseguentemente neanche l'obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi con tale modalità. A tal riguardo la società chiarisce che: *“confrontando le date e gli orari delle registrazioni da Voi considerate mancanti, queste coincidono con le date e gli orari dei registri cartacei (non obbligatori e solo per uso interno) da noi inviati in cui le diciture sono, nella colonna Titolo, Lifetvnetw e, nella colonna Tipologia, interconnessione. Per poter comprendere la ragione per cui necessariamente manchino le registrazioni indicate, benché esse siano menzionate nei registri (non obbligatori e solo per uso interno) con i riferimenti di cui sopra, bisogna tenere presente quanto disciplinato dall'art. 29 del Testo Unico di cui al D. Lgs n. 177/2005 e dal comma 3 dell'art. 22 dell'Allegato A alla delibera n. 353 /11/CONS e cioè di come le emittenti televisive private locali possano trasmettere programmi in contemporanea. La trasmissione di programmi in contemporanea si perfeziona, cioè, tramite un accordo tra emittenti con indicati gli orari di interconnessione, rappresentato al MISE, e in tal caso il riconoscimento della piena ed esclusiva titolarità editoriale dei programmi in onda nello stesso LCN avviene tramite l'inserimento in sovrainpressione, durante la trasmissione degli stessi, del logo dell'emittente. Il riferimento alla trasmissione di programmi in contemporanea di cui*

all'art. 29 del D.L. 177/2005 costituisce esattamente anche la spiegazione del caso in questione. Conseguentemente, la dicitura nei registri cartacei (non obbligatori e solo per uso interno) Lifetvnetw nella colonna Titolo e Interconnessione nella colonna Tipologia sono da leggersi come: Palinsesto in onda Life Tv Network e modalità Interconnessione. Quanto trasmesso in quegli intervalli non ricade, perciò, nell'ambito della nostra responsabilità editoriale, in quanto trattasi di altro palinsesto, imputabile ad altro editore e ad altra proprietà. Anche l'art. 8 del Regolamento [...] dispone, all'evidenza, che la registrazione debba avere quale oggetto i programmi ricadenti sotto la responsabilità dei soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, cosicché a maggior ragione - e comunque - l'obbligo di conservazione ricorre, per le trasmissioni veicolate in interconnessioni, solo in capo alla società che ha editato il prodotto interconnesso. Di tali trasmissioni la scrivente società - per mero zelo, non essendo a ciò tenuta, come si è visto - tiene traccia solo nei registri cartacei, senza aver l'obbligo di conservare le stesse anche nelle registrazioni, alle quali semmai è obbligato l'editore terzo cui viene dato ingresso nelle forme della citata interconnessione. D'altronde è di tutta evidenza che sia giuridicamente precluso alla società che trasmette un prodotto di un diverso soggetto utilizzando l'interconnessione di detenere e utilizzare, a qualsiasi titolo e/o per qualsiasi scopo, materiale, documentazione e dati di cui è titolare solo l'editore che provvede all'invio del segnale teletrasmesso. Il motivo per il quale, poi, negli intervalli presi in considerazione nella contestazione in commento, specie nel periodo 23.2.2020/30 marzo 2020, vi sia una schermata nera con la dicitura TV7 Triveneta Network è dovuto ad un fatto puramente tecnico, di cui si procede a fornire la relativa spiegazione. In particolare, le apparecchiature di messa in onda utilizzata dalla scrivente emittente, quando sono in stand-by ovvero non vi è un contenuto audio/video da diffondere, forniscono al sistema di registrazione un segnale in nero con sovrimpresso il marchio dell'emittente e, nel frattempo, il segnale dell'emittente interconnessa bypassa il sistema di registrazione con la conseguente messa in onda del palinsesto della rete interconnessa col relativo marchio di proprietà. Tale circostanza meramente tecnica comprova ulteriormente che, quando viene diffuso il segnale dell'emittente interconnessa, la registrazione è di esclusiva competenza della stessa”.

Per le ragioni sopra espresse, la società Triveneta S.r.l. ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Veneto, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0402715 del 1 ottobre 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Triveneta S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo “TV7 Triveneta Network”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Veneto in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, vista la natura oggettiva delle rilevazioni, si ritiene di confermare la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera 353/11/CONS per la mancata conservazione integrale delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi

alla data di trasmissione dei programmi stessi. Con riferimento a quanto sostenuto dalla società nelle memorie difensive, occorre precisare che le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 8 dell'allegato a) alla delibera 353/11/CONS fanno riferimento a due distinti obblighi in capo ai titolari di autorizzazione. L'obbligo riferito alla conservazione delle registrazioni dei programmi non postula l'adozione di alcun provvedimento attuativo da parte dell'Autorità. Risulta pertanto destituita di fondamento la controdeduzione della società tesa a dimostrare l'inapplicabilità dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera 353/11/CONS. Va inoltre considerato che la tenuta delle registrazioni trova fondamento anche in una norma di legge (art 20, comma 5 della legge 223/90), mai abrogata.

Le dichiarazioni della parte riguardanti la non riconducibilità, alla società in parola, della responsabilità editoriale dei programmi trasmessi in modalità interconnessione e, conseguentemente, anche la non riconducibilità della responsabilità inerente agli obblighi di conservazione delle registrazioni di tali programmi, appaiono del tutto infondate in quanto il soggetto autorizzato a fornire contenuti audiovisivi resta responsabile dell'emesso anche in presenza della scelta editoriale di interconnettersi con altro fornitore di contenuti, allo scopo di dividerne, nel proprio bacino, la programmazione. Le motivazioni addotte dalla parte nelle memorie difensive non giustificano la mancata conservazione e la non integrale conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi e non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombeno comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Si ritiene pertanto di confermare quanto contestato, invero, la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi e la conservazione non integrale degli stessi, vista la mancanza di una traccia audio, ha precluso alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, della delibera 353/11/CONS *“I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione”*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, lett. b), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e

che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "TV7 Triveneta Network" deve ritenersi di media entità in considerazione del fatto che gli episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate sono afferenti a n. 44 giorni di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società Triveneta S.r.l, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nella vicenda in esame, ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 2.292.352 e un bilancio in perdita;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Triveneta S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TV7 Triveneta Network", con sede legale in Padova via Orologio Francesco Scipione n. 2, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con

delibera n. 93/20/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 93/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone